

S 1615/15
[Redacted]
15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II sez. civile, in persona del G.M., Dr. Nicola Mazzocca, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. [Redacted] 2014 separata dal giudizio [Redacted] 2010 del R.G.A. (aveni) ad oggetto PAGAMENTO, pendente

TRA

[Redacted] (C.F. [Redacted]) e [Redacted] (C.F. [Redacted]), elett. dom. in Napoli alla [Redacted] presso lo studio dell'Avv. [Redacted] e dell'Avv. [Redacted] dai quali sono rapp.li e difesi in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione,

OPPONENTI

E

[Redacted], elett. dom. in Napoli alla [Redacted] presso lo studio dell'Avv. [Redacted] dell'Avv. [Redacted] e dell'Avv. [Redacted] dai quali è rapp.ta e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta

OPPOSTA

CONCLUSIONI

Per gli opposenti: accoglimento della domanda con revoca del decreto ingiuntivo opposto, vittoria di spese.

Per l'opposta: rigetto della opposizione, vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve rigettarsi la eccezione di improcedibilità dell'opposizione per mancato rispetto dei termini di costituzione dell'opponente.

La eccezione risulta sollevata sulla base della statuizione della Cass. 19246/2010, la quale ha osservato che " i termini di costituzione dell'opponente e dell'opposto sono automaticamente ridotti alla metà in caso di effettiva assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello legale" e che " nel giudizio di opposizione a decreto

EX PARTE CREDITORIS



Ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità dell'opposizione*.

A seguito del dibattito introdotto a seguito di tale statuizione, in certo senso contrastante con la preesistente giurisprudenza, dirimente è stata la normativa introdotta dalla legge 218/2011, la quale all'articolo 1 ha modificato l'art. 645 del codice di procedura civile, in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, sopprimendo la previsione della riduzione a metà dei termini di comparizione, che ha dato origine alle divergenti interpretazioni giurisprudenziali e all'art. 2 ha introdotto una norma transitoria di tipo interpretativo, da applicare ai procedimenti in corso al 20 gennaio 2012, che conferma l'orientamento consolidato della Cassazione precedente alla sentenza della Sezione Unita n. 19246/2010, prevedendo che per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge, l'art. 165, primo comma, c.p.c. si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello ordinario previsto dall'art. 163-bis, primo comma.

Ciò premesso, rigettata l'eccezione di improcedibilità, deve procedersi alla deliberazione in ordine al merito della controversia.

Deve osservarsi preliminarmente che risulta che l'opponente debitore principale, società [redacted] sia stata dichiarata fallita con sentenza n. 256 del 29-8-2013 del Tribunale di Napoli.

Per l'effetto, alla udienza del 13-2-14, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio pendente tra la [redacted] e la [redacted] ed il giudizio proseguiva tra quest'ultima ed i fidejussori [redacted].

Dovrà procedersi pertanto alla deliberazione in ordine ai motivi di opposizione tenendo in considerazione le eccezioni formulate nell'atto di opposizione, con particolare riguardo alle eccezioni sollevate dalla opposta relativamente alla natura autonoma del contratto di garanzia sottoscritto dai fidejussori.

La separazione del giudizio e l'accertamento giudiziale da effettuarsi soltanto nei confronti dei fidejussori non consente di estendere a questi le eccezioni sollevate dal debitore principale.

A tal proposito preliminarmente l'accertamento relativo alla natura del contratto di garanzia sottoscritto da [redacted] con particolare



riguardo alla sua qualificazione come contratto autonomo di garanzia, così come prospettato dalla banca opposta.

Condivisibile, a parere di questo Giudicante, è la qualificazione di tale contratto come contratto autonomo di garanzia, derivando tale qualificazione dalla previsione contenuta nell'art. 8 del contratto di fidejussione, il quale prevede che "nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate".

Tale previsione contrattuale, unitamente alla previsione dell'art. 7, ove si prevede che il fidejussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta della stessa, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio, presenta una chiara qualificazione di autonomia del contratto sottoscritto dagli oppositori, con la conseguente impossibilità per gli stessi, di avvalersi delle eccezioni consentite al debitore principale.

Non può provvedersi, quindi, alla valutazione delle eccezioni sollevate dalle parti, e che hanno dato luogo alla predisposizione di una consulenza di ufficio, in considerazione della preesistente partecipazione al giudizio del debitore principale, rispetto alla cui posizione non si pone più un'esigenza di accertamento giudiziale dello stato.

Pertanto, per l'astrattezza del rapporto fidejussorio dal rapporto principale, non è dato deliberare in ordine ai profili di illegittimità relativi alla capitalizzazione trimestrale e agli altri profili, nei quali non è dato riconoscere il carattere di deduzioni rientranti nella exceptio doli, unica ipotesi ove sarebbe consentito al fidejussore, in rapporti del genere, di avvalersi di eccezioni relative al rapporto principale.

Di talchè, deve confermarsi il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della opposizione proposta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, G.M. dott. Nicola Mazzocca, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. [redacted] 2014, relativamente al giudizio pendente tra [redacted]

[redacted] avverso la [redacted]

presente ad oggetto PAGAMENTO, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto,
- 2) Condanna [redacted] al pagamento, in favore di [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., delle




spese di lite, che liquida nella misura di complessive 15.500,00 €, così suddivise:
500,00 € per spese 15.000,00 € per compenso avvocato oltre rimborso generali,
oltre spese di c.t.u. nella misura di 6.439,00, nonché I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Napoli, il 26-11-2014.

Il Giudice

Dr. Nicola Mazzotta

Nicola Mazzotta



EX PARTE CREDITORIS

